

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

Oltre agli elementi della manovra 2006, contenuti in particolare nella legge finanziaria, esaminati nel testo è parso utile dar conto di varie disposizioni riguardanti le Regioni.

In primo luogo va ricordato che le regioni e gli enti locali sono state esclusi (comma 12) dall'applicazione dei commi 9-11, che, in relazione all'esigenza di contenimento della spesa (in linea con le precedenti finanziarie) stabiliscono una forte riduzione (la spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nel 2004) delle spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni e rappresentanza, per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture. Ciò a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale (Sentenza n.417/05) che, richiamando la sua precedente giurisprudenza, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.1, comma 9 del d.l. n. 168/04 (cd. "taglia spese") che aveva lo stesso contenuto dei commi citati. La Corte ha riaffermato il principio, per cui "le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica". Il legislatore statale, infatti, può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio —che pure si traducono in limitazioni di autonomia— ma solo con "disciplina di principio", "per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari"; la legge statale può, pertanto, "stabilire solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa".

In connessione con l'esclusione delle Regioni e degli enti locali operata dal comma 12 in tema di consulenze il comma 64 ha escluso questi enti anche dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 56-60, in materia di retribuzioni e compensi di varia natura, corrisposti per consulenze, e di indennità ai diversi organi presenti nelle amministrazioni di detti enti.

Anche a Regioni ed enti locali è, invece, applicata la riduzione dei "costi della politica", prevista dal comma 52 per i membri del Parlamento ed estesa espressamente dal comma 54 ai Presidenti degli enti territoriali "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica".¹

Il comma 61 contiene una norma, che si potrebbe definire di organizzazione e che dovrebbe rispondere a criteri di trasparenza, con la quale si impone alle varie amministrazioni di trasmettere al MEF una relazione sull'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 52-60 in esame. Il comma 63, invece, indica la destinazione delle somme "risparmiate" dai vari organi ed enti: il versamento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art.59, comma 44 della legge 27.12.1997 n.449.

In merito al Patto di stabilità e crescita può essere utile ricordare le innovazioni nella disciplina del Patto introdotte in sede comunitaria con i regolamenti del Consiglio dell'Unione del 27.6.2005 nn.1055/2005 e 1056/2005 (GUUE n. L 174 del 7.7.2005). Con il primo si è disposto, innanzitutto (con un nuovo art. 2 *bis*) che l'obiettivo a medio termine di bilancio possa essere differenziato per ciascuno Stato membro e possa divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo. L'obiettivo specifico può essere riveduto in caso di importanti riforme strutturali, e comunque ogni 4 anni, e deve offrire un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3%, nonché assicurare rapidi progressi verso la sostenibilità (con un'attenzione particolare al debito), consentendo margini di manovra nel bilancio, in particolare per gli investimenti pubblici.

Sono stati aggiunti (con una modifica dell'art. 3, comma 2) alcuni elementi alle informazioni che il Patto deve contenere: si precisa che il programma di stabilità di ogni Stato membro deve indicare l'obiettivo a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo

¹La riduzione è del 10% dell'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 di vari emolumenti spettanti agli amministratori degli enti territoriali (sindaci, presidenti di Province, Regioni, Comunità montane, Presidenti dei rispettivi Consigli —nonché di quelli circoscrizionali— e componenti degli organi esecutivi e degli Uffici di presidenza dei vari Consigli).

per l'avanzo o il disavanzo delle pubbliche amministrazioni, ma non si richiede più che il "saldo sia prossimo al pareggio o in attivo"; si chiede non "la descrizione" dei provvedimenti di bilancio, ma la loro "valutazione quantitativa dettagliata", nonché "un'analisi dettagliata del rapporto costi/benefici delle principali riforme strutturali che producono effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita"; si prescrive l'obbligo di segnalare le ragioni dell'eventuale "deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine".

È stata focalizzata l'attenzione (art. 5) sull'"obiettivo di bilancio a medio termine presentato dallo Stato membro interessato" e si valuta "se il percorso di aggiustamento proposto dal programma rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato".²

Rimane invariato il sistema di allarme preventivo di cui all'art. 6 e sostanzialmente la restante parte del Regolamento.

Molto più numerose sono le modifiche apportate dal reg. 1056/2005 al reg. 1467/97. La normativa è relativa all'accelerazione e al chiarimento delle modalità di attuazione delle procedure per i disavanzi eccessivi. Sono ampliati (art.2) i casi di superamento dei valori di riferimento -da considerare comunque eccezionale- se esso è determinato da "una grave recessione economica" o da "un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL" o ancora da "una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale"³. Un elemento importante che la Commissione ed il Consiglio devono valutare è "l'attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro, che contenga un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione" (in tal caso le due Istituzioni prima citate devono prendere in considerazione "anche il costo della riforma per il pilastro pubblico").

Il Consiglio, nella sua raccomandazione, deve chiedere (art.3) allo Stato membro interessato di dare seguito entro 6 mesi a detta raccomandazione e di realizzare ogni anno un "miglioramento minimo, pari ad almeno lo 0,5% del PIL...al netto delle misure temporanee e una tantum". Alla scadenza del termine di 6 mesi, la Commissione (art.9) con una dichiarazione resa pubblica informa il Consiglio se ritiene che le misure "sembrino sufficienti per assicurare progressi adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo entro i termini fissati dal Consiglio stesso, con una specificazione importante contenuta nello stesso art.9: "purché tali misure siano attuate appieno e gli sviluppi della situazione economica siano conformi alle previsioni". Se lo Stato dà seguito "effettivo" alla raccomandazione del Consiglio, questo, tenuto conto dei "fattori significativi" prima indicati, può, adottando una "raccomandazione riveduta", prorogare di un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Se lo Stato membro non ottempera a quanto contenuto nella *raccomandazione* del Consiglio, quest'ultimo, con una sua *decisione* passa alla "intimazione" (come precisa l'art. 5, con un richiamo all'art.

² Nei nuovi paragrafi si afferma che al momento della valutazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato "persegua il miglioramento annuo corretto per il ciclo" (al netto delle misure *una tantum*) con almeno lo 0,5% del PIL. Sono aggiunte due interessanti precisazioni: il Consiglio tiene conto del maggiore sforzo di aggiustamento compiuto in periodi di congiuntura favorevole, consentendo che detto sforzo possa essere più limitato nei periodi di congiuntura più sfavorevoli, ma soprattutto tiene conto dell'attuazione di riforme strutturali "sostanziali, che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine" e che abbiano un impatto sulla "sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche". Particolarmente importante e significativa la novità contenuta nel nuovo terzo paragrafo, laddove si riconosce agli Stati membri, che attuino simili riforme, la possibilità di "deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine... a condizione che tale deviazione resti temporanea".

³ Lo stesso articolo chiede alla Commissione europea di prendere in considerazione nella sua Relazione (sulla situazione di disavanzo eccessivo) "l'evoluzione della posizione economica a medio termine" (crescita potenziale, attuazione delle politiche della cd. "agenda di Lisbona", misure per favorire la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione), nonché gli sforzi di bilancio per "aumentare o mantenere a un livello elevato i contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale". Molto significativa, in un momento di crisi del processo di unificazione europea, appare il riferimento a contributi per la "realizzazione degli obiettivi delle politiche europee, segnatamente l'unificazione dell'Europa".

104, par.9 del Trattato CE) di realizzare il citato miglioramento minimo dello 0,5% del PIL. Nel caso di inadempienza dello Stato il Consiglio irroga le sanzioni previste entro 4 mesi (e non 2 come nella normativa precedente) dall'emanazione della decisione contenente l'intimazione. Va aggiunto che, se lo Stato interessato abbia dato seguito all'intimazione ma, successivamente siano intervenuti "eventi economici sfavorevoli imprevisi con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche", il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione "riveduta", che tenga conto dei "fattori significativi", di cui all'art.2 e che sono stati prima richiamati, e può prorogare di 1 anno il termine per la correzione del disavanzo. Qualora lo Stato interessato non ottemperi "alle successive decisioni del Consiglio" (art.7) la decisione di irrogare sanzioni è adottata entro 16 mesi (e non 10 come in precedenza) "dalle date per la comunicazione dei dati" previste dalla normativa in esame.

Quanto al Patto interno vanno ricordate innanzitutto le indicazioni del *DPEF 2006-2008* in proposito. In questo documento si afferma innanzitutto l'esigenza —al fine di orientare il *Patto* stesso in direzione della crescita— di definire tetti distinti per la spesa corrente e per quella in conto capitale, ampliando la possibilità di investimenti pubblici locali e stabilendo più stretti vincoli per la spesa corrente. Accanto a questa esigenza si richiedeva maggiore attenzione ai piccoli comuni e alle loro Unioni, nonché alle piccole isole, alle zone montane e a quelle con minoranze linguistiche. Un'altra indicazione riguardava la proposta di un sistema di premi e sanzioni e la promozione di servizi a domanda individuale (ad esempio nel settore del trasporto pubblico). Si faceva, inoltre, riferimento al problema del monitoraggio della spesa nei diversi livelli della Pubblica amministrazione "al fine di individuare le dinamiche di spesa dei diversi comparti e apportare gli opportuni interventi".

Per quanto riguarda la manovra 2006, oltre a quanto già detto nel testo in merito al Patto va rilevato che il comma 144 prevede la possibilità per gli enti territoriali di superare i tetti prima indicati se si realizzino corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle prima esposte. Il superamento dei limiti di spesa è previsto anche, ai sensi del comma 145, entro i limiti dei proventi derivanti da erogazioni a titolo gratuito da parte di soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche.

Il comma 148 contiene una normativa specifica per le Regioni a statuto speciale⁴.

Resta applicabile la restante normativa (monitoraggio etc) introdotta dalla finanziaria 2005 nei commi 30-35 e 37 dell'articolo unico. Il comma 150 della finanziaria 2006 ha, peraltro, introdotto una modifica estendendo ulteriormente l'applicazione delle disposizioni sul monitoraggio ai comuni con popolazione tra 20.000 e 30.000 abitanti⁵.

In materia di entrate e di spese va aggiunto (rispetto all'analisi fornita nel test) che il comma 163 modifica le attuali modalità di retrocessione agli enti territoriali dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari da questi emessi, prevedendone il versamento diretto a detti enti; ciò in considerazione del fatto che il nuovo sistema consente un risparmio di spesa rispetto a quello attuale, risparmio quantificato dalla citata *Relazione tecnica* in 35 milioni. Una misura che può incidere indirettamente sulle entrate è quella, contenuta nel comma 388, sulla conversione o rinegoziazione dei mutui, già disciplinata dall'art. 71 della finanziaria 2005. Il comma in esame modifica quest'ultima norma, introducendo un nuovo comma 71 *bis*, il quale impone agli enti territoriali di verificare, prima di procedere alle operazioni indicate, che

⁴ Queste per gli anni 2006-2008 concordano entro il 31 marzo di ciascun anno con il MEF il livello delle spese correnti e in conto capitale, e i relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, per le spese di personale, con riferimento all'Accordo sottoscritto nella Conferenza unificata il 28.7.2005; la norma stabilisce che in caso di mancato accordo si applica la disciplina prevista per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali compresi nel territorio delle Regioni a statuto speciale provvedono queste; se non lo fanno entro il 31 marzo di ogni anno si applicano le disposizioni della legislazione statale.

⁵ In merito al monitoraggio va ricordato che per il Patto di stabilità interno del 2005 il Decreto del Ministro dell'economia del 28 giugno 2005 conteneva alcune novità, tra le quali: l'estensione dei soggetti sottoposti al monitoraggio e la definizione degli obiettivi programmatici e dei consuntivi non più in termini di saldo finanziario, ma di spese correnti e in conto capitale.

l'incremento di valore delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore di quelle preesistenti.

Sempre in merito alle entrate il comma 494 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la sospensione dei trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge n. 59/97 con riferimento agli enti che già fruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni⁶; la disposizione si riferisce alle Regioni a statuto speciale e alle due Province autonome. Questo comma prevede, altresì, che i trasferimenti in favore dei comuni delle province confinanti con Trento e Bolzano siano incrementati di 10 milioni di euro.

Di carattere più squisitamente organizzativo la norma contenuta nel comma 161, che impone a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato –e, quindi, anche alle autonomie territoriali– una codificazione uniforme, che si realizza con la partecipazione al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). Come rileva la *Relazione tecnica* questa norma non ha alcun effetto finanziario, ma è importante per costruire correttamente il conto economico consolidato. È il caso di notare che questa disposizione risponde ad esigenze ripetutamente prospettate dalla Corte dei Conti e riprese nella Relazione del Comitato istituzionale istituito nell'ambito dell'Alta Commissione per il federalismo fiscale (ACoFF).

Sul lato della spesa, in merito all'acquisto di beni e servizi, il comma 409, che si pone appunto l'obiettivo della "razionalizzazione degli acquisti" da parte del SSN, prescrive che la classificazione dei dispositivi medici prevista dalla normativa vigente (introdotta dalla finanziaria 2003) sia approvata con decreto del Ministro della Salute, previo accordo con le Regioni "sancito" dalla Conferenza Stato-Regioni. Con la medesima procedura devono essere stabilite le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute, volte all'istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici, nonché le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare a questo Ministero tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici. Sono anche indicati gli obblighi a carico delle imprese produttrici di questi dispositivi e dei distributori degli stessi. Questo comma contiene una disposizione importante, riguardante i poteri delle Regioni nella materia in esame: l'adozione di provvedimenti a carattere sanzionatorio analoghi a quelli previsti nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie "in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria". Alle spese per il personale è dedicato un capitolo specifico di questa Relazione, al quale si rinvia.

Alla sanità (alla quale è dedicata la Parte III di questa Relazione) la manovra per il 2006 ha prestato particolare attenzione. Rinviano all'ampia trattazione della Parte III si analizzano in questa sede alcune disposizioni di particolare importanza. Il comma 279, integrando il contenuto del precedente comma 278, dispone, in deroga a quanto stabilito dalla l. n.405/01 (art.4, comma 3) il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del SSN per gli anni 2002, 2003 e 2004, di 2.000 milioni di euro, "a titolo di regolazione debitoria", per il 2006. L'erogazione di questa somma -da ripartire fra tutte le Regioni sulla base del numero di residenti, con un decreto del MEF, d'intesa con la Conferenza permanente- è sottoposta a varie condizioni:

- l'adozione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per gli stessi anni;
- entro il termine del 31.3.2006, l'espressione da parte della Conferenza unificata, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale (PSN), nonché la stipula di un'intesa tra Stato e

⁶ Va ricordato che il d.lgs. n. 56/2000 prevedeva, su un piano generale, nella prospettiva di realizzazione del federalismo fiscale, la soppressione dei trasferimenti alle Regioni, secondo la ripartizione effettuata dai DPCM in attuazione della legge n. 57/97, e la loro sostituzione con quote di compartecipazione ai tributi erariali. La finanziaria 2006 ha, quindi, fissato il termine per questa soppressione (più volte differito) al 1°1.2006.

Regioni (ai sensi dell'art.8, comma 6 della l. n.131/03), che preveda la realizzazione, da parte delle Regioni, degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa (comma 280). Il Piano (che deve essere allegato all'Intesa) deve contemplare:

- a) l'elenco delle prestazioni (diagnostiche etc.) di cui al DPCM del 29.11.2001, per le quali sono fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole Regioni;
 - b) la previsione che in caso di mancata fissazione di questi si applicano direttamente i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli *standard* qualitativi e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza (LEA), come indicato dall'art. 1, comma 169 della finanziaria 2005;
 - c) il recepimento da parte delle USL dei tempi massimi di attesa per le prestazioni di cui alla lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private presso le quali tali tempi sono assicurati, nonché la previsione delle misure in caso di superamento dei tempi;
 - d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'art. 1, comma 34 della l. n. 662/96, per il contenimento dei tempi d'attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle Regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera il collegamento con i medici di medicina generale (MMG) ed i pediatri di libera scelta (PLS);
 - e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste d'attesa;
 - f) la verifica dei risultati da parte del Comitato permanente sui LEA;
- la stipula di un "apposito" accordo tra Regione e Ministero della Salute e MEF, per le Regioni che abbiano fatto registrare nel periodo 2001-2005 un disavanzo medio pari o superiore al 5% rispetto al 2001 ovvero che, rispetto al 2001, abbiano fatto registrare nel 2005 un incremento del disavanzo pari o superiore al 200% (comma 281).

Sempre in tema di riduzione dei tempi d'attesa il comma 282 fa divieto alle Aziende sanitarie locali (ASL) e alle Aziende ospedaliere (AO) di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni nell'ambito dei LEA, salvo che per motivi tecnici (questi casi devono essere regolati da disposizioni regionali adottate dopo avere sentito le associazioni a difesa dei consumatori e con l'obbligo di una tempestiva informazione del Ministero della Salute). Per la violazione di questo divieto il successivo comma 284 prevede —da parte delle Regioni— la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro, mentre per la violazione dell'obbligo di tenuta del registro delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri ospedalieri la sanzione va da 5.000 a 20.000 euro.

All'esigenza del contenimento della spesa, ma allo stesso tempo del miglioramento degli apparati sanitari, risponde la norma del comma 283, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della Salute, entro il mese di aprile 2006, di una Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, alla quale sono affidati molteplici compiti:

- promozione di iniziative formative e informative per il personale medico e per gli utenti del SSN;
- predisposizione di linee guida (adottate dal Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni) per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni e conseguenti forme idonee di controllo di appropriatezza delle prescrizioni;
- promozione a livello regionale e aziendale di organismi analoghi;
- determinazione delle sanzioni prima richiamate.

Detta norma viene ad affiancarsi a quanto disposto dall'art. 9 dell'Intesa del 23.3.2005 che ha istituito presso il Ministero della salute un Comitato paritetico permanente per la verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ma che ha anche il compito di valutare l'efficienza ed appropriatezza dell'utilizzo delle risorse e della congruità tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate.

Nella stessa linea di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria si pongono in vario modo i commi 285-298 (il 285 va, peraltro, collegato con i commi 310-312 in materia di edilizia sanitaria). Più strettamente attinenti al tema della razionalizzazione e del monitoraggio della spesa sono i commi successivi. I commi 288 e 289 prevedono l'istituzione, presso il Ministero della Salute, del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS). A questo organismo è affidato il compito importante di verificare la "traduzione" dei finanziamenti in effettivi servizi per i cittadini "secondo criteri di efficienza ed appropriatezza". Il comma 291, ancora una volta in linea con il contenuto di questa Intesa (art. 3, comma 7, con il quale le Regioni si erano impegnate ad adottare un sistema di contabilità analitica che consentisse un'analisi comparativa dei costi e dei risultati delle singole aziende) prevede che con un Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il MEF e d'intesa con la Conferenza permanente, da emanare entro il 31.3.2006, siano definiti i criteri e le modalità per la certificazione dei bilanci delle Aziende sanitarie (ASL e AO), nonché degli Istituti di ricovero a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici. Lo scopo, anche alla luce di quanto affermato nella *Relazione tecnica*, è quello di migliorare la qualità dei bilanci con criteri omogenei al fine di permettere una migliore attività di programmazione, gestione e controllo.

Ancora più strettamente finalizzati alla razionalizzazione delle prestazioni e delle risorse sono i commi 292 e 293 (quest'ultimo sulla procedura per la realizzazione delle finalità previste nel primo). In particolare il comma 292 prevede "in coerenza con le risorse programmate" per il SSN, la rimodulazione dei LEA, attraverso le procedure di cui all'art. 1, comma 169 della finanziaria 2005 (che intendeva coniugare il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario con la garanzia della tutela della salute; il Governo doveva emanare un Regolamento per individuare gli *standard* qualitativi e quantitativi nell'ambito dei LEA). In riferimento a quanto richiesto nella norma citata della finanziaria 2005 la rimodulazione, richiamata nella lettera a) del comma 292 deve essere finalizzata all'incremento qualitativo e quantitativo delle prestazioni ambulatoriali, al quale deve corrispondere un decremento dei ricoveri ospedalieri. Si tratta di un obiettivo sul quale la Corte si è più volte espressa, sottolineandone l'importanza sia ai fini dell'appropriatezza delle prestazioni, che a quelli conseguenti del contenimento della spesa.

I commi 295-298 contengono disposizioni riguardanti l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il cui organico è potenziato (comma 297) con 190 unità, per garantire il monitoraggio (la norma precisa significativamente "in tutte le sue componenti") dell'andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla normativa vigente. Vista l'incidenza della farmaceutica sulla complessiva spesa sanitaria si può valutare l'importanza del controllo in questo settore e giustificare l'aumento, in controtendenza, dell'organico. Va rilevato, peraltro, che l'aumento di organico e i conseguenti effetti finanziari sono a carico del bilancio dell'Agenzia e, quindi, come osserva la *Relazione tecnica*, non costituiscono un onere a carico del bilancio dello Stato. Certamente un giudizio definitivo si potrà dare alla luce dei risultati di questo potenziamento, anche alla luce delle indicazioni che l'AIFA deve fornire nella relazione che è tenuta a trasmettere —secondo quanto prescritto nella norma in esame— al Ministero della Salute e al MEF. La normativa sull'AIFA va completata con la disposizione contenuta nel comma 408, che le attribuisce nuovi poteri; si prevede, infatti, che in caso di superamento dei livelli programmati di spesa essa possa adottare misure, che, "ad integrazione o in alternativa" a quelle già previste, comportino la "temporanea" riduzione del prezzo dei farmaci "comunque dispensati o impiegati" dal SSN, nella misura del 60% del superamento. Per comprendere meglio la portata della norma si ricorda che in base alla normativa sinora vigente (art.48, comma 5 del DL n. 269/03) l'AIFA in caso di sfondamento dei tetti di spesa, può procedere ad una ripartizione della spesa eccedente: per il 60%, ridefinendo le quote di spettanza del produttore (sul prezzo dei farmaci ammesso al rimborso); per il 40%, con il ripiano da parte delle singole Regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica. Su questo tema va richiamato il DL n. 156/04 (convertito nella legge n.202/04), che, per contenere